

ESECUZIONE IMMEDIATA

ORIGINALE



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36
del 07-11-2018

OGGETTO:Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

L'anno duemiladiciotto il giorno SETTE del mese di ~~ottobre~~ ^{NOVEMBRE} alle ore 18,15, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i., si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri Sigg.:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) SALERNO	FEDERICA MARIA		X
2) GUCCIONE	MAURIZIO	X	
3) DI LIBERTO	SALVATORE	X	
4) SALETTA	GAETANA	X	
5) DI LIBERTO	GIUSEPPE	X	
6) CHINNICI	ROSARIO FABIO	X	
7) LA ROCCA	MARIA GIOVANNA	X	
8) MILONE	MAURIZIO	X	
9) SANTANGELO	IGNAZIO	X	
10) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO	X	
11) AMATO	GIOVANNI	X	
12) CORSALE	GIUSEPPE	X	
13) BARRALE	GIOVANNA LOREDANA	X	
14) SIRAGUSA	GIUSEPPA RITA	X	
15) DI LIBERTO	PIETRO	X	
16) DRAGOTTO	SEBASTIANO	X	
TOTALE		15	1

Assume la presidenza il Presidente Dott. Giuseppe Di Liberto

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco

Scrutatori Sigg: DRAGOTTO SEBASTIANO - BARRALE GIOVANNA LOREDANA
AMATO GIOVANNI

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 27-07-2018 è stata approvata la bozza del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani, categoria che comprende tutti i beni, materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l'amministrazione pubblica riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed al benessere individuale e collettivo;
- un'interpretazione attuale del ruolo di Ente locale richiede la valorizzazione della collaborazione dei cittadini;
- la Costituzione Italiana, a tale riguardo, sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale con questa formulazione: Stati, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" (art.118, ultimo comma Cost.);
- lo stesso statuto del Comune, all'art. 12, riconosce la partecipazione dei cittadini organizzati o singoli quale valore fondamentale;
- il tema della rigenerazione dei beni comuni urbani abbraccia trasversalmente tutte le attività e funzioni del Comune, quale opportunità di condivisione di risorse ed impegni tra pubblico e privato, di socialità all'interno della comunità locale, di valorizzazione degli immobili comunali e degli spazi pubblici, di riconoscimento delle attività proposte con spirito di liberalità o di volontariato;

Dare atto che la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) la disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) le attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in materia irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future;

Ritenuto:

- di disciplinare, a livello regolamentare, le predette attività, salvaguardando un uso di pubblico interesse degli immobili e degli spazi aperti, e fornendo una cornice di disciplina che assicuri una organizzazione ed una regolare gestione delle opportunità;
- che il Regolamento debba disciplinare:
 - le tipologie e gli interventi previsti;
 - i soggetti coinvolti;
 - le competenze all'interno dell'organizzazione comunale con l'istituzione dell'ufficio Amministrazione Condivisa;

- le procedure gestionali;
- le forme di consultazione pubblica;
- il coinvolgimento del patrimonio comunale nel rispetto degli obblighi di valorizzazione del medesimo;
- la regolazione dei rapporti mediante patti di collaborazione;
- la responsabilità e le forme di controllo e di rendicontazione;
- che il Regolamento debba ispirarsi ai principi di semplificazione, rispetto della funzione pubblica dei beni, inclusione sociale, valorizzazione del volontariato in forma organizzata;

Visto il testo definitivo del Regolamento, allegato A), e ritenuto di approvarne i contenuti;

PROPONE

a) di approvare, nell'ambito della valorizzazione della partecipazione e del principio di sussidiarietà, il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di cui al testo allegato A);

b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire un più celere proseguo degli atti conseguenti.

PARERI DI COMPETENZA:

Il Responsabile del Servizio V – Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data _____

Il Resp. Servizio V – Governo del Territorio

Arch. Antonino Buttacavoli

Non necessita di esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, in quanto la stessa non comporta alcun impegno di spesa.

Data 16/10/2018

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

D.ssa Patrizia Maida



Punto 2° - Approvazione "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani"

Presiede la seduta il Presidente del C.C. **Dott. Giuseppe Di Liberto** – assiste il Segretario Generale **D.ssa Rita Antonella Lanzalaco** – Si dà atto della presenza del Sindaco **Dott. Salvatore Pizzo** e dei componenti della Giunta Comunale: **Dott. Giovanni Allotta**, **Dott. Giuseppe Dragotto**, **Sig.ra Gaetana Saletta** e **Sig. Maurizio Guccione** quest'ultimi due anche in qualità di Consiglieri.

E' altresì presente il **Comandante della Polizia Locale Salvatore Italiano**.

Il **Presidente del C.C.** introduce il secondo punto all'ordine del giorno e dà lettura della proposta.

Chiede di intervenire il **Consigliere Di Liberto** **Ciro Maurizio** il quale fa risaltare che a pag.5 del Regolamento all'art. 4 – comma 1 – vi è la locuzione "*persona umana*" per cui propone la modifica di cassare la parola "umana";

Prende la parola il **Consigliere Di Liberto** **Pietro** e chiede all'Amministrazione il senso del Regolamento proposto.

Risponde il **Sindaco** fa presente che il regolamento è finalizzato a creare il quadro normativo per la gestione condivisa dei beni comuni, beni materiali e immateriali ad esempio le tradizioni, il dialetto. Già la Carta Costituzionale ha dato la possibilità alle amministrazioni di gestire i beni pubblici in condivisione con i cittadini. Con il regolamento, attraverso il patto di collaborazione l'amministrazione intende dare contenuto a tutte le previsioni normative a riguardo per la condivisione con i cittadini delle azioni per la gestione dei beni comuni.

Il **Consigliere Di Liberto** **Ciro Maurizio** dichiara che nella sostanza è d'accordo al regolamento anche se lui per la sua cultura liberale non capisce l'utilità della iper regolamentazione che, sovente, si ritorce contro il cittadino. Fa presente che, alla luce delle finalità del regolamento, che gli sono state spiegate, nonostante il suo pensiero liberale, lo condivide.

Il **Sindaco** fornisce altri chiarimenti e ribadisce che il Regolamento permetterà di superare il vecchio concetto di partecipazione posto che, ripete, non attiene alla assegnazione del bene pubblico a un privato ma disciplina il processo di gestione condivisa (amministrazione – cittadini) dei beni pubblici; si deciderà in maniera condivisa cosa fare o cosa non fare di un bene pubblico;

Il **Consigliere Chinnici** **Rosario Fabio** chiede al Sindaco se il Comune avrà delle responsabilità.

Il **Sindaco** replica che con questo Regolamento si stabiliscono le regole, serve a colmare un vuoto normativo che non avrebbe tutelato il Comune e il Cittadino. Con il regolamento si è più tutelati.

Il Consigliere Di Liberto Pietro dichiara che continua a non raccapezzarsi. Ha chiesto di conoscere il senso del regolamento e non ha compreso quanto affermato dal Sindaco perché il Sindaco lo ha spiegato alla maggioranza. Il Sindaco fa riferimento a beni immateriali mentre nel regolamento si fa riferimento ai beni urbani; fa presente che il Comune ha già un Regolamento sull'utilizzo dei beni comunali. Non c'è un vuoto normativo che disciplina la materia.

Alle ore 19,00 entra in aula il Consigliere Santangelo Ignazio.
Presenti 15 – assenti 1 (Salerno Federica Maria)

Continua il **Consigliere Di Liberto Pietro**: fa presente che c'è una sovrapposizione di disciplina regolamentare e precisamente quella del vecchio regolamento e quella del nuovo; una cosa poco chiara è che nella delibera di Giunta viene individuata l'Ass.ne Labsus – laboratorio. Vi è pertanto il coinvolgimento di associazioni e allora si apre la strada alla applicazione del codice dei contratti. Con riferimento alla previsione dell'art. 11 del regolamento posto alla attenzione del consiglio comunale fa rilevare che le esenzioni dal pagamento della cosap è materia riservata al regolamento sulle entrate comunali e che pertanto il regolamento andava sottoposto al parere del Collegio dei Revisori per come previsto dal d. lgs 267/2000. Chiede a riguardo un parere al Segretario Generale

Il Segretario Generale fa presente che la materia attinente ai tributi e alle esenzioni attenendo alle entrate comunali deve essere sottoposta al parere dei Revisori.

Il Consigliere Di Liberto Ciro Maurizio riprende l'intervento del Consigliere Di Liberto P. e fa presente che il precedente consiglio comunale aveva approvato un regolamento per la gestione dei beni comunali a tale riguardo inoltre rileva che, così come ha spiegato il Sindaco i regolamenti hanno finalità diversa posto che quello oggi in approvazione attiene alla gestione dei beni comuni e al piano della condivisione;

Il Sindaco : fa presente che il precedente regolamento si occupa dei beni materiali mentre quello odierno anche dei beni immateriali e che disciplina la gestione in condivisione con i cittadini dei beni;

Il Consigliere Di Liberto Ciro Maurizio: quello che il Sindaco ha ribadito è il tema della condivisione in quanto per assurdo se un cittadino vuole “adottare” un'aiuola e prendersene cura se lo fa senza autorizzazione commette un'infrazione, un reato. Propone di “intercalare” meglio il Regolamento che già esisteva; fare “un'armonizzazione” tra questo con il precedente; dei campi di migliorie ci sono.

Alle 19,25 il Consigliere Guccione Maurizio chiede una sospensione della seduta

All'unanimità viene votata.

Alle 19,45 riprendono i lavori.

Il Presidente procede con l'appello: Presenti 14 – Assenti 2 (Salerno e Santangelo)

Il Consigliere Chinnici Rosario Fabio chiede al Sindaco di capire meglio riguardo alle assicurazioni se sono a carico del cittadino o del comune.

Il Sindaco fa presente che sulla base del regolamento il Comune può farsi carico anche della assicurazione;

Il Consigliere Barrale Giovanna Loredana presenta alla Presidenza due emendamenti al Regolamento corredati dal parere favorevole del Responsabile del Servizio.

Votazione emendamento n. 1:

“Si richiede di cassare la parola “UMANA” iscritta al punto 1 dell'art.4 del Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI (pagina 6)

Presenti 14

Voti favorevoli 11

Astenuti 3 (Di Liberto Salvatore, Milone Maurizio, Di Liberto Pietro)

Votazione emendamento n. 2:

Si richiede di modificare l'Art.11 del Capo IV e sostituirlo con:

“Il Comune può disporre, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nel Patto di Collaborazione, in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.”

Presenti 14

Voti favorevoli 9

Astenuti 5 (Di Liberto Salvatore, Milone Maurizio, La Rocca, Amato, Di Liberto Pietro)

Il Consigliere Di Liberto Pietro fa presente che l'emendamento non è condiviso posto che, per come è stato formulato, lascia alla amministrazione la facoltà di stabilire le esenzioni mentre queste possono essere disciplinate nel regolamento delle entrate comunali; ritiene che la delibera non è votabile poiché manca il parere dei revisori dei conti e anticipa il voto contrario; fa rilevare che con delibera n. 57/2013 il regolamento è stato approvato e che quello portato alla attenzione del consiglio comunale è un doppiopione e che in forza di quanto disposto dal regolamento di funzionamento del consiglio, art. 38, non è ammissibile;

Il Consigliere Di Liberto Pietro ribadisce il suo precedente intervento e che la sua cultura liberale non gli fa comprendere le finalità del regolamento; ripete che lo condivide perché gli sono state spiegate le finalità e precisamente la realizzazione del presepe; iniziativa di cui tutti sono a conoscenza perché è stata pubblicata ampiamente sui social; fa rilevare che la maggioranza prende sempre in considerazione gli spunti di miglioramento che arrivano dalla opposizione e l'emendamento presentato va proprio in quella direzione e cioè eliminare la criticità rilevata dal consigliere Pietro Di Liberto; ritiene che i due regolamenti non sono la stessa cosa in quanto si riferiscono a due fattispecie diverse ma che sicuramente vanno armonizzati al fine di evitare sovrapposizioni; si aspetta che quanto prima il regolamento sia revisionato proprio a tal fine ; anticipa il voto favorevole;

Il Consigliere Di Liberto Pietro fa rilevare che in consiglio comunale quando si discute di un argomento c'è sempre un argomento di interferenza o di disturbo che stasera è rappresentato dall'argomento presepe; oggi il consiglio è chiamato ad approvare il regolamento per l'uso dei beni comuni e non a decidere del presepe questo non è argomento all'odg; ribadisce che non si comprende cosa si vuole disciplinare con il regolamento e che il Sindaco non è riuscito a fargli comprendere le finalità dello stesso; fa presente che in passato gli eventi sono stati patrocinati; fa

presente che comunque il regolamento non è approvabile perchè rimane in piedi il parere del segretario sull'art. 11; rimangono anche tutti i dubbi sollevati; anticipa il voto contrario;

Il Consigliere Di Liberto Ciro Maurizio anticipa il voto favorevole; ribadisce il suo precedente intervento; ringrazia la minoranza per i contributi dati alla amministrazione per migliorare il regolamento e che con l'emendamento all'art. 11 le criticità sollevate sono state superate; fa presente di avere compreso che con la modifica dell'art. 11 il parere del segretario è favorevole; ribadisce che ci sono margini di miglioramento per evitare sovrapposizione tra la disciplina prevista nei due regolamenti;

Si passa alla votazione del regolamento come emendato:

Presenti 14

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 5

il consiglio comunale approva la proposta di deliberazione

La consigliera Siragusa Giuseppa Rita chiede la Immediata esecutività

Il consiglio comunale con il voto favorevole di tutti i presenti, n. 14, e quindi all'unanimità approva la immediata esecutività;

Emendamento al Regolamento sulle
Collaborazione tra Cittadini e Amministrazioni per
la cura, la rigenerazione e la gestione
condivisa dei beni comuni urbani

1. Si richiede di cosuare le parole
"URBANI" iscritte al punto 1 dell'ART 4
del CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI (PAGINA 6)

Bene per legge
Luigi L. L.
F. L.
Sirio M. L.
Dopo Selezione
F. L. L. L.
L. L.
M. L. L. L.
S. L. L. L.
S. L. L. L.
M. L. L. L.

2. Si richiede di ^{modificare} ~~osservare~~ L'ART. 11 del CAPO IV
e sostituirlo con:
" Il Comune può disporre, in ossequio alle
vigenti disposizioni di legge, ~~esenzioni~~

di specifici tributi per attività poste in
essere nel Patto di Collaborazioni, in quanto
assimilabili a quelle svolte dal Comune
per attività di pubblico interesse.

~~Luigi Fanti~~
~~U. Celli~~
~~Luigi S. D.~~
~~Sing. M. D.~~
~~Luigi D.~~
Dopo la Sessione
Corteo delle
Mura Jucure

Visto:

Giovanni Fanti
forse



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa
di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Agevolazioni

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
- b) comune o amministrazione: il Comune di Belmonte Mezzagno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;

- d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
- g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

- d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona

e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di

coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;

h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

3. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche

dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Il Comune può disporre, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nel Patto di Collaborazione, in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

Art. 12 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il relativo referto di pubblicazione e su conforme attestazione del Responsabile incarico per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, che controfirma la presente,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line sul sito ufficiale www.comune.belmonte.gov.it dal 09 NOV. 2018 al _____ e che contro di essa _____ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 NOV. 2018, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto

☐ Comma 1 (trascorsi dieci giorni della pubblicazione)

☒ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

Dalla Residenza Municipale, li 9/11/2018



Il Segretario Generale

[Signature]